



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

1° SETTORE
Affari Generali e Istituzionali
Ufficio Legale

Repertorio generale n. 1192

DETERMINAZIONE n. 261 del 04/05/2012

OGGETTO:-Ricorso per ingiunzione di pagamento proposto dal "Comitato Organizzatore Chieti 2007" – in liquidazione -. Decreto ingiuntivo n.268/12 – 2469/12 – 627/12 emesso dal Tribunale di Chieti in data 13.4.2012. Opposizione.-

L'anno duemiladodici il giorno 4 del mese di maggio

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 9 del 27-12-2011;

VISTO

- le norme contenute negli artt. 107 e 169 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 18.4.2012, con la quale è stato definito il P.E.G. per l'anno 2012;
- la delibera di C.C. n. 67 del 2.10.2008, con la quale veniva modificato l'art. 44 dello Statuto Comunale, che così recita: "I Dirigenti sono competenti alla promozione delle liti ed alla resistenza alle stesse e, quindi, provvedono alla nomina dell'avvocato difensore";

RILEVATO che in data 30.4.2012 veniva notificato a questo Ente il decreto ingiuntivo di cui all'oggetto per l'importo di €.157.661,21 oltre interessi dal 6.8.2011 al soddisfo, quale quota dovuta dal Comune di Ortona per presunti maggiori importi relativi al costo di intervento per lavori di ristrutturazione ed adeguamento del Palazzetto dello Sport di Ortona in occasione dell'evento denominato "Campionato Europeo di basket femminile Chieti 2007";

RITENUTO a tal riguardo che:

- questo Ente, come anche si rileva dall'atto introduttivo, ha già provveduto al pagamento della quota spettantegli a fronte di accordo di programma stipulato in data 12.12.2006 tra il Comune di Ortona, in persona del Commissario Prefettizio e il Presidente Vicario del Comitato Organizzatore Chieti 2007;
- nello stesso accordo, all'art.3, è chiaramente indicato che l'Ente e il Comitato si impegnavano ad attivarsi in sinergia e collaborazione per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'impianto sportivo di che trattasi, secondo le risultanze del progetto esecutivo redatto da apposito gruppo di progettazione e ben determinate fasi di intervento;
- All'art.5 viene specificato che il Comune di Ortona metteva a disposizione del Comitato la collaborazione del proprio Ufficio Contratti;
- All'art.9 le parti vincolavano la durata dell'accordo al tempo necessario per la completa realizzazione delle opere da esso riguardate;
- All'art.10 veniva stabilito che nel caso in cui si fossero verificate variazioni in aumento del costo di intervento, la quota di cofinanziamento sarebbe aumentata proporzionalmente per tutti gli Enti coinvolti, nei limiti di legge;
- La causa dell'accordo di programma non può che individuarsi negli interventi di ristrutturazione ed adeguamento progettati e realizzati nell'ambito dello stesso, per i quali è stato emesso certificato di collaudo in data 28.4.2008 e per i quali il Comune di Ortona ha già provveduto al pagamento;
- Gli ulteriori interventi definiti dal petente nell'atto introduttivo "lavori aggiuntivi", non meglio specificati e mai in precedenza puntualmente rendicontati a questo Ente e per i quali si chiede il ristoro, sono stati autonomamente disposti dal Comitato *de quo*, senza essere preventivamente sinergicamente concordati con il Comune di Ortona come esplicitamente previsto dal già citato art.3 dell'accordo, il quale a tal uopo aveva finanche messo a disposizione la propria struttura amministrativa e che, qualora li avesse ritenuti necessari, avrebbe provveduto ad impegnare, appunto nei limiti di legge, le spese relative a norme degli artt.191 e segg. del D.Lgs. n.267/2000. Lavori aggiuntivi che, a ben vedere, autonomamente disposti dal Comitato e senza alcun

preventivo assenso del Comune di Ortona, che pure oggi viene chiamato a pagarli, neppure risultano essere stati assegnati con le procedure di cui al D.Lgs. n.163/2006;

- Nessun impegno ha mai vincolato il Comune di Ortona al pagamento a favore del Comitato di somme relative alla fornitura di servizi, che pur sembrerebbero ricomprese nel computo della somma ingiunta, in quanto l'accordo di programma sottoscritto, come già specificato, afferiva unicamente la realizzazione di lavori di ristrutturazione ed adeguamento già progettati, dell'impianto sportivo ortonese;

RITENUTO altresì che con nota n.24496 in data 1.12.2010 ricevuta dallo studio legale Pennetta in data 6.12.2010, il Comune di Ortona aveva già provveduto a contestare formalmente il debito dal Comitato *de quo* asseritamente vantato;

VISTO l'art.191 del D.Lgs. n.267/2000 che al comma 4° prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo del preventivo impegno contabile, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura;

RILEVATO che, in considerazione di tali motivazioni, la richiesta attorea debba considerarsi del tutto infondata;

CONSIDERATO

- che con determina n.125 del 23.2.2010 sono stati affidati i servizi legali di patrocinio del Comune di Ortona, per controversie in materia civile e del lavoro, all'avv. Dario Giuseppe Rapino;
- che con determina n. 148 del 22.2.2011, è stato rinnovato l'incarico al predetto professionista

RITENUTO opportuno incaricare l'Avv. Dario Giuseppe Rapino, per la resistenza in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;

DATO ATTO che il lotto CIG assegnato alla presente fornitura dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è il n. Z60035E780 che sarà citato su tutti gli atti e i documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti e che l'Avv. Dario Giuseppe Rapino ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art. 3 L.136/2010, il seguente: Banca Nazionale del lavoro di Lanciano, C.so Trento e Trieste intestato a Studio Avv. Rapino IBAN: IT13A0100577750000000012315;

RILEVATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del Dirigente di Settore ai sensi dell'art.6 della Legge 15.5.1997 n.127;

DETERMINA

- 1) Resistere in giudizio avverso il decreto ingiuntivo n.268/12 – 2469/12 – 627/12 emesso dal Tribunale di Chieti in data 13.4.2012, proponendo opposizione nei modi e termini di cui all'art. 645 c.p.c.;
- 2) Nominare a tal fine difensore dell'Ente l'avv. Rapino Dario Giuseppe;
- 3) Dare atto che al connesso conferimento del mandato al predetto professionista provvederà il Sindaco quale legale rappresentante dell'Ente;
- 4) Stabilire che per il compenso al professionista, nel caso in cui le spese legali rimanessero in capo a questo Ente, si corrisponderà una parcella commisurabile ai minimi della tariffa professionale vigente, comunque nei limiti dello schema di contratto di affidamento già sottoscritto dalle parti;
- 5) Impegnare a favore del predetto legale la somma di €500,00 dal cap.1240 del corrente bilancio, che ne risulta provvisto;
- 6) Procedere con successivo atto a liquidare la spesa.

Il Compilatore
(D.G.)

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
Dott. Domenico Galanti

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa

Ortona, lì 16 maggio 2012

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE
Dott. Marcello di Bartolomeo

\ *Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*